C/2025/2482

28.4.2025

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/820 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/822 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania

(C/2025/2482)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato I della decisione 2013/184/PESC del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2025/820 del Consiglio ([2]), e nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/822 del Consiglio ([4]), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati, ha deciso che le persone, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere incluse nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC e al regolamento (UE) n. 401/2013 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone, delle entità e degli organismi in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 ter del regolamento).

Anteriormente al 3 novembre 2025 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 12 della decisione 2013/184/PESC e dell'articolo 4 decies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 401/2013.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.
([2]) GU L, 2025/820, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/820/oj.
([3]) GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.
([4]) GU L, 2025/822, 28.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/822/oj.